

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 180

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

presentata in data 24 marzo 2023

DISPOSIZIONI PER LA GARANZIA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
NEL SISTEMA DELL'EMERGENZA-URGENZA

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario regionale, salvaguardare la continuità e la qualità dei livelli assistenziali, nonché ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale ricorrono, per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 2 dell'articolo 115, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dal comma 6 dell'articolo 24 del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata sino a euro 120,00 lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

3. Fatti salvi i contratti in essere alla data di entrata in vigore di questa legge, le nuove procedure di affidamento esterno di servizi medici per far fronte ad eventuali necessità urgenti e inderogabili devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale. A tal fine, la richiesta di autorizzazione da parte degli enti del Servizio sanitario regionale dovrà essere adeguatamente motivata e suffragata dalle azioni messe in atto per garantire l'erogazione delle attività.

Art. 2
(Disposizioni finanziarie)

1. Da questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto all'attuazione della stessa si provvede, per le annualità 2023, 2024 e 2025, nell'ambito delle risorse finanziarie già allocate all'interno della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione 2023/2025.

Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.